



Repertorio n. 13694

Raccolta n. 6353

----- Costituzione di Associazione -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il trentuno maggio duemilaventuno, -----

----- 31 maggio 2021 -----

In Reggio di Calabria, nei locali della Comunità di Villa Cristina, in via Monsignor Ferro, n. 4 ---

Avanti a me Costantino Nieddu del Rio, Notaio in Reggio Calabria, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Reggio Calabria e Locri, -----

Sono personalmente comparsi: -----

Federico STRANO, nato a Delianuova il 18 marzo 1952 e residente a Reggio di Calabria, via Paolo Pellicano, n. 16 (codice fiscale **STR FRC 52C18 D268X**); -----

Luisa Angela Maria FATTORUSSO, nata il 30 giugno 1952 a Reggio di Calabria ed ivi residente, corso Giacomo Matteotti, n. 109 (codice fiscale **FTT LNG 52H70 H224Q**); -----

Ida Iolanda NUCERA, nata il 18 marzo 1959 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Paolo Pellicano, n. 16 (codice fiscale **NCR DND 59C58 H224A**); -

Maria PANZERA, nata il 3 marzo 1962 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Sbarre Superiori, n. 115/N (codice fiscale **PNZ MRA 62C43 H224L**); ----

Sergio SALA, nato a Vicenza l'8 ottobre 1968 e residente a Reggio di Calabria, via Monsignor Ferro, n. 24 (codice fiscale **SLA SRG 68R08 L840L**); -----

Rosalia FALZEA, nata il 2 ottobre 1976 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Petrarca, n. 93 (codice fiscale **FLZ RSL 76R42 H224U**); -----

Claudio MELIADO', nato il 16 novembre 1976 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Aurora, n. 5 (codice fiscale **MLD CLD 76S16 H224P**); -----

Serafina COSTANTINO, nata il 14 agosto 1950 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Santa Caterina, diramazione Costantino, n. 16 (codice fiscale **CST SFN 50M54 H224T**); -----

Giuseppe MAZZOTTA, nato l'1 maggio 1966 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Ipponio, n. 74 (codice fiscale **MZZ GPP 66E01 H224N**); -----

Vincenza Maria NICOSIA, nata il 8 luglio 1966 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Ipponio, n. 74 (codice fiscale **NCS VCN 66L48 H224O**); -----

Silvio DATTOLA, nato il 22 giugno 1947 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Pietro Foti, n. 1 (codice fiscale **DTT SLV 47H22 H224Q**); -----

Francesca Maria PANUCCIO, nata il 17 ottobre 1956 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Pietro Foti, n. 1 (codice fiscale **PNC FNC 56R57 H224Q**); --

Registato a Reggio Cal.
3. GIUGNO 2021
al n. 2517
Serie 11
riscosso



Antonino MALLONE, nato il 21 novembre 1967 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Provinciale Pavigliana Vinco, n. 31 (codice fiscale **MLL NNN 67S21 H224I**); -----

Gaetana Maria Rosa CALAFIORE, nata l'1 gennaio 1959 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via XXI Agosto, n. 1/A (codice fiscale **CLF GNM 59A41 H224N**); -----

Luigi COSTANTINO, nato il 9 novembre 1946 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Santa Caterina, n. 42/A (codice fiscale **CST LGU 46S09 H224Y**); -

Annamaria ABRAMI, nata il 24 febbraio 1950 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Santa Caterina, n. 42/A (codice fiscale **BRM NMR 50B64 H224E**); -

Valentina CUZZOLA, nata il 26 gennaio 1984 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Provinciale Spirito Santo, n. 2 (codice fiscale **CZZ VNT 84A66 H224Z**); -----

Giuseppina ZIMBALATTI, nata l'8 gennaio 1958 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Genova, n. 7 (codice fiscale **ZMB GPP 58A48 H224X**); -----

Stefano Vincenzo Eugenio MUSOLINO, nato il 21 giugno 1968 a Reggio di Calabria ed ivi residente, frazione Catona, viale Regina Elena, n. 20 (codice fiscale **MSL SFN 68H21 H224T**). -----

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue. -----

E' costituita fra i comparenti, ai sensi della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, una **Organizzazione di volontariato, in forma di Associazione, denominata "Fratelli Tutti O.D.V."**, con sede in Reggio di Calabria, via Monsignor Ferro, n. 4, avente, altresì, il contenuto necessario per il successivo riconoscimento di Ente del Terzo Settore, in conformità del D. Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). -----

La presente Associazione, senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attività di formazione extra-scolastica, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, beneficenza e sostegno a distanza, promozione della cultura della legalità, interventi e prestazioni umanitarie ed attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali in generale. -----

Gli scopi e le norme relative alla rappresentan-

za, a
zazio
quant
Veng
vo i
tina
tonin
nomin
le Vi
ti ac
Il
le p
nel
nosc
dell

E'
Tutt
lità
L'a
nomi
nei
spon
lo c
gion
sens
Al
stro
zion
si
denc
O.D.
di u
L'
Mon
rat
tan
men
non
L'
L'
men
L'

za, alla gestione, al funzionamento e all'organizzazione dell'Associazione sono determinate secondo quanto appresso. -----

Vengono nominati componenti del Consiglio Direttivo i comparenti Rosalia Falzea, Sergio Sala, Valentina Cuzzola, Annamaria Abrami, Maria Panzera, Antonino Mallone e Vincenza Maria Nicosia, i quali nominano, quale Presidente, Rosalia Falzea, e, quale Vice Presidente, Valentina Cuzzola; i quali tutti accettano la carica loro conferita. -----

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione della ODV nel relativo registro, nonché per l'eventuale riconoscimento e acquisto della personalità giuridica dell'Associazione. -----

----- **Statuto della** -----

----- **Associazione "Fratelli Tutti O.D.V."** -----

----- **con sede in Reggio di Calabria** -----

----- ********* -----

----- **ART. 1** -----

----- **Denominazione e sede** -----

E' costituita l'associazione denominata **"Fratelli Tutti O.D.V."**, ispirata ai principi della Spiritualità Ignaziana. -----

L'acronimo O.D.V. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/1991. -----

Al momento della completa operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione, previa iscrizione nel detto registro ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 117/2017, assumerà la denominazione di "Associazione Fratelli Tutti O.D.V. - Ente del Terzo Settore", senza necessità di ulteriori formalità. -----

L'Associazione ha sede in Reggio Calabria, via Monsignor Ferro, n. 4, e potrà istituire sedi operative, sedi secondarie, uffici, rappresentanze, tanto in forma stabile che temporanea. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. -----

L'Associazione ha durata illimitata. -----

L'Associazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Calabria. -----

----- **ART. 2** -----

----- **Statuto** -----

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal



presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. -----

ART. 3

Scopi e Attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. -----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale. -----

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: -----

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; --

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; -----

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; -----

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; -----

- interventi e prestazioni sanitarie. -----

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azio-

ni si concretizzeranno in: -----

- dopo-scuola per ragazze/i bisognosi di integrazione culturale; -----

- gestione, in collaborazione con il banco alimentare, di centro alimentare per bisognosi; -----

- organizzazione di eventi per promuovere la cultura della legalità, la lotta alla criminalità organizzata, la pratica della non violenza; -----

- iniziative per promuovere il microcredito ed il consumo responsabile; -----

- prestazioni sanitarie gratuite per persone escluse dal Servizio sanitario nazionale. -----

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo. -----

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. -----

ART. 4

Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. -----
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. -----

ART. 5

Associati e procedura di ammissione

Sono associati le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. -

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. -----

Il numero degli associati è illimitato ma, in o-



gni caso, non può essere inferiore al numero minimo di sette persone. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione integrerà il numero entro un anno. -----

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. -----

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. -----

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. -----

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. -----

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. -----

L'ammontare della quota associativa è determinata dal Consiglio Direttivo e resta invariato sino a diversa decisione del Consiglio Direttivo. -----

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. -----

ART. 6

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. -----

Gli associati hanno il diritto di: -----

- partecipare alle assemblee degli associati e, qualora iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati ed in regola coi pagamenti, votare le relative deliberazioni. -----

- qualora iscritti da almeno tre mesi ed in regola coi pagamenti, eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi; -----

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; -----

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; -----

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20; -----

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; --

Gli associati hanno il dovere di: -----

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ul-



timi e gli organi sociali;

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 7

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Tale qualifica si perde, inoltre, anche in caso di mancata partecipazione ingiustificata per più di due convocazioni o mancato versamento della quota per due annualità.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8

Volontario ed attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed



entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10

Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o, in mancanza, da altra persona nominata a presidente da tutti i partecipanti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec spedita al recapito risultante dal libro degli associati. Inoltre l'avviso di convocazione va esposto all'interno della sede.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di

convocazione sino ad

L'esercizio dei poteri di convocazione è disciplinato nel libro degli associati. La convocazione deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Gli associati (tre) membri del Consiglio Direttivo e tre membri dell'Assemblea degli associati sono eletti ai fini della convocazione.

Per la convocazione della assemblea ordinaria, la convocazione deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

La convocazione della assemblea straordinaria deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Le deliberazioni della assemblea sono riunite dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni della assemblea sono riunite dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera su tutte le materie relative all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea delibera su tutte le materie relative all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea delibera su tutte le materie relative all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea delibera su tutte le materie relative all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea delibera su tutte le materie relative all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea delibera su tutte le materie relative all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea delibera su tutte le materie relative all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea delibera su tutte le materie relative all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea delibera su tutte le materie relative all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea delibera su tutte le materie relative all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea delibera su tutte le materie relative all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea delibera su tutte le materie relative all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea delibera su tutte le materie relative all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea delibera su tutte le materie relative all'attività dell'Associazione.

convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. -----

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. -----

Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. -----

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali, comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone e quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. -----

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione. -----

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. -----

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. -----

ART. 11 -----

Compiti dell'Assemblea degli Associati -----

E' compito dell'Assemblea: -----

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; -----

- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; -----

- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; -----

- determinare il numero, eleggere e revocare i



membri del Consiglio Direttivo; -----

- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore; -----

- eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore; -----

- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; -----

- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; -----

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; -----

- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'accettazione di donazioni o lasciti, nonché acquisti e vendite, permuta, costruzioni ed assunzione di mutui, relativi a beni immobili. -----

Per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto i suddetti argomenti l'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. -----

È compito, altresì, dell'Assemblea: -----

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; -----

- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. ---

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per la trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea delibera, sia



in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 12

Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, una volta istituito, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea a norma del precedente art. 11, tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associa-

ti, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. -----

I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. -----

Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. -----

Si applica l'articolo 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità). In caso di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. -----

----- ART.14 -----

Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. -----

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. -----

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino almeno i due terzi dei suoi componenti e gli assenti abbiano comunque dichiarato formalmente il loro assenso alla riunione. -----

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. -----

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. -----

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. -----

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal ver-

balizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 15

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge di competenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera sulla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.;
- disciplina l'ammissione degli associati, fissando la quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Tali poteri saranno inseriti nel verbale del conferimento dell'incarico, indicando eventuali limiti e campi d'azione.

Il Segretario nominato dal Consiglio direttivo per il suo funzionamento interno si occuperà in generale della gestione dei libri sociali e svolgerà le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

ART. 16

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- revoca da parte dell'Assemblea; -----
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2832 c.c.; -----
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto. -----

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per i motivi indicati nel comma precedente, il Consiglio Direttivo provvede a far subentrare nella carica i primi dei non eletti risultanti dalla lista dei candidati dell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. -----

In caso di impossibilità a ripristinare in tal modo i membri del Consiglio Direttivo nel loro numero precedente, il Consiglio medesimo provvederà alla loro sostituzione tramite cooptazione. -----

I Consiglieri comunque subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. -----

Nel caso in cui cessi dall'incarico il Presidente e/o la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, al fine di procedere ad una nuova elezione. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio Direttivo, ove possibile, continuerà a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione. -

----- ART. 17 -----

----- Organo di controllo. -----

L'Organo di controllo, nominato dall'Assemblea degli associati a norma di legge, dura in carica quattro anni e può essere collegiale o monocratico; esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

L'Organo di controllo esercita, altresì, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, una volta pienamente operativo il Codice del Terzo Settore con l'istituzione del Registro Unico Nazionale, attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo Codice degli Enti del Terzo Settore. -----

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali. -----

All'Organo di controllo può essere altresì affidata la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a norma di legge.

ART. 18 -----

Revisore dei conti. -----

Ove obbligatorio per legge, o l'Assemblea degli associati ritenga comunque di nominare tale organo, si procederà alla nomina un Organo di revisione dei conti, monocratico o collegiale, il quale avrà il controllo contabile dell'Associazione. ----

L'Organo di revisione dei conti esercita tutti i relativi poteri in base alla legge e vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa e bancarie. -----

Tale Organo resta in carica quattro anni e può essere riconfermato; salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo, ha diritto, annualmente, al solo rimborso delle spese sostenute in relazione al suo Ufficio e gli potrà essere concessa, con delibera del Consiglio Direttivo, una indennità annuale. ---

Tale Ufficio è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione. -----

ART. 19 -----

Responsabilità degli organi sociali -----

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. -----

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili. --

Ai sensi e per i fini di cui all'art. 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (acquisto della personalità giuridica), l'Associazione può accantonare una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000,00 (quindicimila) euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Nel caso il patrimonio mini-

mo, dopo l'eventuale riconoscimento, diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

ART. 20 -----

Libri sociali -----

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: -----

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; -----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; -----

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo. -----

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente. -----

ART. 21 -----

- Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro -----

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

ART. 22 -----

Risorse economiche -----

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: -----

- quote associative; -----

- contributi pubblici e privati; -----

- donazioni e lasciti testamentari; -----
- rendite patrimoniali; -----
- attività di raccolta fondi; -----
- rimborsi da convenzioni; -----
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.
117/2017. -----

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore. -----

ART. 23

I beni

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. -----

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione, sono elencati nell'inventario che è depositato, unitamente ai libri sociali, presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati. -----

ART. 24

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. ---

Il bilancio di esercizio, che deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione, è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. -----

Al momento della piena operatività del Codice del Terzo Settore con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio di esercizio (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione) per l'approvazione da parte dell'Assemblea degli associati e verrà depositato presso il R.U.N.T.S., il tutto a norma della disciplina del detto Codice del Terzo Settore. -----

In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere il bilancio nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 14 C.T.S. -----

----- **ART. 25** -----

----- **Convenzioni** -----

Le convenzioni, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. -----

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione. -----

----- **ART. 26** -----

----- **Personale retribuito** -----

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. -----

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Associazione. -----

----- **ART. 27** -----

----- **Responsabilità dell'organizzazione** -----

Per le obbligazioni assunte dall'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio/fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, fintanto che l'Associazione non sia riconosciuta, anche, personalmente e in solido, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. -----

----- **ART. 28** -----

----- **Assicurazione dell'Associazione** -----

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa. -----

----- **ART. 29** -----

----- **Scioglimento e devoluzione del patrimonio** -----

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea degli associati col voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto. -----

In caso di estinzione dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio eventualmente residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 117 del 3

luglio 2017, ad altri Enti del Terzo Settore che presentino attività e scopi analoghi, o in mancanza alla Fondazione Italia sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

Alla liquidazione della Associazione provvede un liquidatore nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, su istanza del Consiglio Direttivo. -----

----- **ART. 30** -----

----- **Disposizioni finali** -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. -----

Del presente atto - scritto con mezzi elettronici a mia cura e da me completato a mano nelle prime diciannove pagine circa di cinque fogli intercalati tra loro - io Notaio ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà. -----

Sottoscritto alle ore venti e quindici. -----

F.to

Federico Strano	Luisa Angela Maria Fattorusso
Ida Iolanda Nucera	Maria Panzera Sergio Sala
Rosalia Falzea	Claudio Meliadò
Serafina Costantino	Giuseppe Mazzotta
Vincenza Maria Nicosia	Silvio Dattola
Francesca Maria Panuccio	Antonino Mallone
Gaetana Maria Rosa Calafiore	Luigi Costantino
Anna Maria Abrami	Valentina Cuzzola
Giuseppina Zimbalatti	
Stefano Vincenzo Eugenio Musolino	
Costantino Nieddu del Rio Notaio L.S.	

Copia in conformita' dell'originale composta di
...VENTI PAGINE... per...USO...
...CAIXENOVOLLE...

Reggio Cal. 17 giugno 2021

Alcide del...

